DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDI 27 APRILE — NUM. 100

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Costituzione degli Uffici del 25 aprile 1888.

1° Ufficio Presidente Senatore Cavallini.
Vice-Presid. id. Majorana Calatabiano.
Segretario id. Pacella.

2° id. Presidente id. Cambray-Digny.
Vice-Presid. id. Verga C.
Segretario id. Valsecchi.

3° Ufficio Presidente Senatore Manzoni.
Vice-Presid. id. Corsi L.
Segretario id. Serafini.

4° id. Presidente id. Piroli.
Vice-Presid. id. Griffini.
Segretario id. Solidati Tiburzi.

5° id. Presidente id. Cannizzaro.
Vice-Presid. id. Costa.
Segretario id. Corsini.

Commissari nominati dagli Uffici nelle adunanze del 25 e 26 aprile 1888 per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana (N. 65);
1° Ufficio Senatore Allievi.
2° id. id. D'Ancona.
3° id. id. Ferraris.
4° id. id. Cerruti.
5° id. id. Boccardo.

Ordinamento delle casse di risparmio (N. 69);
1° Ufficio Senatore Majorana Calatabiano.
2° id. id. Cambray-Digny.
3° id. id. Martinelli.
4° id. id. Griffini.
5° id. id. Boccardo.

Sulla rielezione dei Ministri e dei Sotto-segretari di Stato (N. 70);
1° Ufficio Senatore Majorana Calatabiano.
2° id. id. Arcieri.
3° id. id. Malusardi.
4° id. id. Piroli.
5° id. id. Ruschi.

Concessione della naturalità italiana al signor generale Stefano Türr (N. 74);
1° Ufficio Senatore Assanti.
2° id. id. Verga C.
3° id. id. Manzoni.
4° id. id. Solidati Tiburzi.
5° id. id. Borelli.

Concessione della naturalità italiana al signor cavaliere Edmondo Mayor (N. 75);
1° Ufficio Senatore Assanti.
2° id. id. Verga C.
3° id. id. Manzoni.
4° id. id. Solidati Tiburzi.
5° id. id. Borelli.

LEGGI E DECRETI

Il numero **5354** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio comunale di Pellezzano, in provincia di Salerno, nel giorno 15 luglio 1886, perchè quel comune sia dichiarato chiuso agli effetti del dazio di consumo;

Visto l'articolo 5 della legge 3 luglio 1864, N. 1827 e l'articolo 3 del legislativo decreto 28 giugno 1866, numero 3018;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Pellezzano di quarta classe è dichiarato chiuso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **5357** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento pel servizio diplomatico approvato con Regio decreto 29 novembre 1870, N. 6090;

Visti i Reali decreti 14 dicembre 1879, N. 5200 (Serie 2ª); 4 giugno 1882, N. 798 (Serie 3ª); 12 marzo 1885, N. 3008 (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, *ad interim* degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Gli articoli 68 e 69 del Regio decreto 29 novembre 1870, N. 6090, ed i Reali decreti 14 dicembre 1879, N. 5200 (Serie 2ª) e 4 giugno 1882, N. 798 (Serie 3ª) e 12 marzo 885, N. 3008 (Serie 3ª) sono abrogati.

Art. II.

Gli addetti onorari attualmente iscritti nel ruolo diplomatico continueranno ad esservi compresi finchè abbiano raggiunto il termine di tre anni dalla riconferma nel grado ovvero quello di cinque anni dalla loro ammissione.

Qualora i medesimi abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole e non interrotto servizio all'estero, saranno autorizzati a subire gli esami, e se otterranno i sette decimi almeno della totalità dei punti, saranno ammessi a seguire la carriera diplomatica in concorrenza cogli addetti regolarmente nominati dietro esami di concorso, computandosi per la loro anzianità la metà del servizio da essi effettivamente già prestato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5366** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge sul lavoro dei fanciulli negli Opifizi industriali, nelle cave e nelle miniere, in data 11 febbraio 1886, N. 3657 (Serie 3ª);

Visto il Regio decreto 17 settembre 1886, N. 4082 (Serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Visti i pareri del Consiglio dell'Industria e del Commercio, del 30 maggio 1887, e del Consiglio Superiore di Sanità del 3 giugno e del 20 novembre, stesso anno;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, d'accordo col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Le intestazioni delle tabelle *A* e *B* che fanno parte dell'articolo 7 del Regolamento 17 settembre 1886 sono modificate come appresso:

Tabella A. « Industrie insalubri e pericolose a cui è assolutamente vietata l'applicazione dei fanciulli prima di 15 anni compiuti. »

Tabella B. « Lavori insalubri o pericolosi, nei quali la applicazione di fanciulli di età inferiore a 15 anni compiuti è vietata o sottoposta a speciali cautele. »

Art. 2.

All'elenco delle industrie insalubri e pericolose indicate nella tabella *A* predetta è aggiunta l'industria seguente:

« 22. Industria delle Sardigne, ossia trattamento di residui animali per la produzione di sostanze azotate diverse. »

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO

B. GRIMALDI.
CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

Il Numero **5367** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Gricignano di Aversa per la sua separazione dalla sezione elettorale di Succivo e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Gricignano di Aversa ha 106 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Gricignano di Aversa è separato dalla sezione elettorale di Succivo ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Caserta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il numero **MMDCCCLXXXIII** *(Serie 3ª parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti i rapporti in data 17 dicembre 1887 e 9 gennaio 1888, con cui il Prefetto di Siracusa propone lo scioglimento dell'Opera Pia Grasso in quella città;

Visto il parere emesso dalla Deputazione provinciale di Siracusa in adunanza del 21 ottobre 1886;

Ritenuto che gli amministratori del Pio Luogo non compiono da lunghissimo tempo alcun atto di gestione nè provvedono all'interesse del medesimo;

Visto l'articolo 21 delle legge 3 agosto 1862, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera Pia Grasso in Siracusa è disciolta e la sua temporanea gestione è affidata alla Congregazione di Carità di Siracusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCLXXXIV** *(Serie 3ª parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 15 dicembre 1887 del Consiglio comunale di Acquapendente, approvata il 23 gennaio 1888 dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si è aumentata, oltre il massimo, la tassa per alcuni capi di bestiame;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduti gli articoli 19 e 20 del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia romana;

Ritenuto che il Consiglio di Stato ha opinato che l'autorizzazione ad eccedere il massimo della tassa per alcuni capi di bestiame sia da limitarsi a un quinquennio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Acquapendente di applicare nel quinquennio 1888-92, la tassa sul bestiame, in base alla seguente tariffa:

Bufali, buoi, tori, cavalli, cavalle e muli lire 3 per capo; bufale, vacche, manze e giovenche lire 2,50; maiali e scrofe lire 2; asini lire 1,50; capre e caproni una lira; pecore, agnelli e montoni centesimi settanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

Essendosi dichiarato lo smarrimento del Certificato di pensione numero 3229 intestato a Mordini Luigi del fu Giuseppe, si fa noto per tutti gli effetti di ragione, che, trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, quando non sieno state fatte opposizioni, o il Certificato non sia stato reperito, se ne emetterà uno nuovo rendendo nullo quello precedente.

Roma, il 15 marzo 1888.

Il Direttore Capo Divisione: M. GIACCHETTI.

V°. *L'Amministratore*: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con Real decreto 3 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che a termini dell'articolo 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	105211 / 500511	Cappellano *pro-tempore* della Cappellania istituita dal fu Canonico Bartolomeo Chiappe, sotto la denominazione di Ufficio di Carità e di Beneficenza di Cogorno (Chiavari) (Con avvertenza di affrancazione) . . . . *Lire*	105 »	Torino
»	69342 / 252282	Pubblica Beneficenza di Montalto per l' Ospedale di detto Comune in Provincia di Calabria Citra, rappresentata dalla Commissione comunale di Beneficenza *pro-tempore* . . . . »	5 »	Napoli
»	69343 / 552283	Pubblica Beneficenza del Comune di Montalto per la Cappella di S. Giuseppe in detto Comune (in Provincia di Calabria Citra) rappresentata dalla Commissione Comunale di Beneficenza *pro-tempore* . . . . »	25 »	»
»	27758	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di San Maurelio in Sariano (Con avvertenza di affrancazione) . . . . »	205 »	Firenze
»	76140	Fabbriceria parrocchiale di S. Maurilio di Sariano in Trecento (Rovigo) . . . . »	25 »	»
»	681389	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Maurelio in Sariano, frazione del Comune di Trecento (Rovigo) . . . . »	5 »	Roma
»	105954	Albera Teresa di Angelo, minore sotto l'amministrazione del detto suo genitore, domiciliata in Genova (Con avvertenza) . . . »	50 »	Firenze
»	852220	Opera Pia ed Ospedale di S. Luigi Gonzaga in Torino (Con avvertenza) . . . . »	150 »	Roma
»	816210	Torazza Carlo e Bartolomeo fu Giorgio, eredi indivisi domiciliati in Altessano, frazione di Venaria Reale (Torino) (Con annotazione) . . . . »	375 »	»
»	30004	Cioffi Pasquale di Nicola, domiciliato in Maratea (Lagonegro) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	25 »	Firenze
»	704122	Balsari Avv. Carlo del vivente Dottor Giovanni, domiciliato in Vespolate (Novara) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	100 »	Roma
»	551603	Opera parrocchiale di Cacciarasca in Albareto (Parma) . . . . »	105 »	Firenze
»	640932 Solo certificato di proprietà	Chigi Agostino di Mario, minore sotto la patria potestà di detto suo genitore, domiciliato in Roma (Con annotazione indicante la provenienza di detta rendita, e l'usufrutto spettare vita natural durante al Principe D. Mario Chigi fu Sigismondo) . . . . . »	250 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 p. 0[0	666038 Solo certificato di proprietà	Chigi principe Agostino, del vivente Principe Mario, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma (Annotata d'usufrutto come la precedente) . . . . *Lire*	60 »	Firenze
»	38503 / 385013	Beneficio fondato dalla Marchesa Cutelli in Catania, rappresentato dal Beneficiale del tempo (Con avvertenza di affrancazione) »	35 »	Palermo
»	2016 / 397316	Viola Luigi Notaio, fu Nicolò, domiciliato in Calizzano (Annotata di ipoteca) . . . . »	80 »	Torino
Consolidato Siciliano	1255 del registro 1755	Parrocchiale Chiesa del Purgatorio in Leonforte . . . . *Ducati*	3 »	Palermo
Consolidato 5 per 0[0	811629	Opera Pia Zani annessa al Beneficiò Parrocchiale di Vicomoscano, comune di Casalmaggiore, Provincia di Cremona . . . *Lire*	85 »	Roma
»	855036	Misciatelli Marchesa Luigia fu Geremia, nubile, domiciliata in Orvieto (Perugia) (Con annotazione) . . . . »	2,000 »	»
»	677704	Mattei del Balzo Ida di Saverio, moglie di Luigi Bignone del Carretto fu Gennaro, domiciliati in Napoli (Con annotazione) . »	940 »	»
»	78573 / 473873	Aventi diritto alla dote del Beneficio di San Rocco del Colle eretto in Ortonovo, a senso degli articoli 3, 4, 21 e 22 della legge 29 maggio 1855 . . . . »	140 »	Torino
»	39870 / 886380	Chacon Giulia fu Agostino, nubile, domiciliata in Palermo (Vincolata) . . . . »	1,675 »	Palermo
»	648479	Pascarelli Vincenzo fu Andrea, domiciliato in Roccapiemonte (Salerno). . . . . »	200 »	Firenze
»	654649	Selli Angelo di Annibale, domiciliato in Terni (Perugia) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	130 »	Firenze
»	810993	Selli Angelo di Annibale, domiciliato in Parma (Annotazione d'ipoteca) . . . . »	15 »	Roma
»	707637	Monsolini Caterina fu Gaetano, moglie di Lavagna Fieschi Francesco, domiciliata a Reggio Calabria (Annotata d'ipoteca) . »	135 »	»
»	73574	Beneficio laicale, o legato Martinotti eretto in Coniolo (Alessandria) (Con avvertenza di affrancazione) . . . . »	255 »	Firenze
»	141905 / 537205	Opera Pia, o legato Antonio Martinotti eretta in Coniolo, (Casale) amministrata dallo stesso Comune (Con avvertenza di affrancazione). »	65 »	Torino
»	557746	Legato Sessa Carlo in Lora frazione di Camerlata (Como) amministrato dalla fabbriceria di quella Chiesa. . . . . »	30 »	Firenze
»	807222	Buonocore Gennaro fu Giacomo, domiciliato in Napoli (Con annotazione) . . . . »	485 »	Roma

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO della ISCRIZIONE	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	812728	Proto Amalia di Saverio, moglie di Grassi Rosario, domiciliata in Messina (Con annotazione) . . . . »	70 »	Roma
»	807223	Buonocore Rosa fu Giacomo, moglie di Ferdinando Turco, domiciliata in Napoli (Con annotazione) . . . . »	65 »	»
»	779830	Marchese Stefano Alessandro fu Giuseppe, domiciliato in Genova (Con annotazione). . . . . »	30 »	»
»	556033 Solo certificato di usufrutto	Marfella Ciro fu Alessandro, domiciliato in Napoli (Annotata d'usufrutto a favore di Raffaella Correale fu Domenico, moglie di Casimiro De Alteriis, a titolo di spillatico, ed in caso di vedovanza a titolo di sopravvivenza). . . . . »	240 »	Firenze
»	674586 Solo certificato di usufrutto	Mauris Luigi fu Claudio, domiciliato in Napoli (Annotata d'usufrutto a favore di Pepe Carmela fu Luigi, vedova di Ciro De Alteriis) »	815 »	»
»	140315 / 323255	Radicchi Clorinda fu Antonio, nubile, domiciliata in Pietramolara »	200 »	Napoli
»	722869 Solo certificato di usufrutto	Avitabile Maria Michelina fu Giacomo, minore, moglie di de Falco Vincenzo di Bartolomeo, domiciliati in Napoli (Annotata come fondo dotale della titolare, e d'usufrutto vitalizio a favore di Giambarba Cristina fu Gesualdo Raffaele, vedova di Avitabile Giacomo, domiciliata in Napoli) . . . . »	255 »	Roma
»	624054	Ansaldo Emilia fu Giovanni Battista, moglie di Saporiti Nicolò Giuseppe, domiciliati in Napoli (Con annotazione) . . . . . »	500 »	Firenze
»	52515 / 169115 Solo certificato di usufrutto	Bianchi Giorgio fu Carlo, domiciliato in Varese, provincia di Como (Annotata d'usufrutto vitalizio a favore di Angela De Lorenzi) »	20 »	Milano
»	52516 / 169116 Solo certificato di usufrutto	Bianchi Carlo fu Carlo, ecc., ecc., tutto come la precedente e parimenti annotata d'usufrutto . . . . »	20 »	»
»	39454	De Noja Ludovico fu Nicola, domiciliato in Lagonegro (Basilicata) (Annotata d'ipoteca). . . . . »	50 »	Firenze
»	103714	Detto, domiciliato in Chiaromonte (Potenza) (Annotata d'ipoteca) »	75 »	»
»	563096	Detto, domiciliato in Caulonia (Reggio Calabria) (Annotata d'ipoteca) »	30 »	»
»	647130	Detto, domiciliato in Ortona (Chieti) (Annotata d'ipoteca). . . »	25 »	»
»	727667	Parrocchia di S. Angelo di Castro frazione di Montegallo (Ascoli Piceno) . . . . »	220 »	Roma
»	844027	Congregazione di Carità di Montepeloso (Potenza) . . . . . »	10 »	»
»	789884	Rabellino Pio fu Luigi, minore sotto la tutela di Marione Michele fu Giovanni, domiciliato in Torino (Con avvertenza) . . . . »	360 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0|0	3777	Pio legato Torsiani detto volgarmente Massi di Montemarciano (Ancona) rappresentato dall'Arciprete *pro-tempore* della Chiesa Collegiata di detto luogo (Con avvertenza di affrancazione) . »	20 »	Firenze
»	697422	Moioli Clementina fu Virgilio, vedova di Pezzagna Antonio, domiciliata in Lecco (Como) (Con annotazione). . . . . . . »	2,000 »	Roma
»	701621	Gattino Orsola fu Giovanni Battista, moglie di Assanto Chiaffredo, domiciliata in Torino (Con annotazione) . . . . »	440 »	»
»	597078	Zummo Agnese di Camillo, vedova di Basso Pasquale, domiciliata in Palermo (Annotata d'ipoteca) . . . . »	20 »	Firenze
»	632953	Detta (Annotata d'ipoteca). . . . . »	25 »	»
»	105063 / 500363 Solo certificato di proprietà	Davico Angela, vedova, nata Cravesana fu Angelo; Robert Carlotta nata Cravesana fu Angelo; Miglio Antonio e Giuseppa, nubile di Giocondo; Fino Carlotta nata Miglio, di Giocondo, domiciliati in Torino, eredi indivisi del fu Francesco Cravesana fu Angelo (Annotata d'usufrutto vita durante a favore di Clotilde Persoglio, vedova di Francesco. Cravesana fu Angelo). . . . . . . »	900 »	Torino
»	112038 / 507338 Solo certificato di proprietà	Davico Angela, vedova, nata Cravesana, fu Angelo; Robert Carlotta nata Cravesana, fu Angelo; Miglio Antonio e Giuseppa, nubile, del vivente Giocondo, e Fino Carlotta nata Miglio, del vivente Giocondo, tutti domiciliati in Torino, eredi indivisi del fu Francesco Cravesana, fu Angelo (Annotata d' usufrutto come la precedente). . . . . »	1,575 »	»
»	18571 Solo certificato di proprietà	Aventi diritto all'Eredità del fu Francesco Cravesana di cui è esecutore testamentario Antonio Miglio fu Giocondo, domiciliato in Torino (Annotata d'usufrutto a favore della signora Pessuti Giuseppa, vedova del dottor Cesare Nenni, sua vita natural durante) »	600 »	Firenze
»	844508	Basilica Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Monza (Milano) (Con avvertenza di affrancazione). . . . . »	90 »	Roma
»	736977	Del Papa Nicolamaria fu Donato, domiciliato in Carunchio (Chieti) (Annotata d' ipoteca e con altra annotazione per estensione di vincolo). . . . . »	245 »	»
»	759511	Mastropaolo Leopoldo di Domenico, domiciliato in Napoli (Annotata d'ipoteca per cauzione dovuta da Greco Giuseppe fu Andrea) »	25 »	»
»	10169 / 356679	Fidecommessaria dell'eredità di Pasquale Candullo in Catania, rappresentata dal Fidecommissario Principe di Biscari (Inalienabile) »	150 »	Palermo
»	668501	Congregazione di Carità di Castell'Alferro (Alessandria) . . . »	335 »	Firenze
»	562120	Opera Pia Amico, eretta nel Comune di Castell'Alferro (Alessandria) amministrata dalla Congregazione di Carità di detto luogo (Con annotazione). . . . . »	1,140 »	»
»	18591 / 135191	Commissario Verdelli e Luppi in Crema. . . . . »	70 »	Milano
»	57426 / 174026	Sironi Carlo fu Vincenzo di Milano. . . . . »	800 »	»
»	57427 / 174027	Detto . . . . »	800 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO della ISCRIZIONE	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0]	60781 / 177381	Sironi Carlo fu Vincenzo di Gallarate, provincia di Milano . . »	600 »	Milano
»	653480 Solo certificato di proprietà	Gorla Annibale del fu Giuseppe minore, sotto la patria potestà della madre signora Richieri Giuseppina, domiciliata in Saluzzo (Cuneo) (Annotata d'usufrutto a favore della suddetta Richieri Giuseppina, vedova di Gorla Giuseppe, vita natural durante) . . . »	125 »	Firenze
»	618977	Senti Antonio di Francesco, domiciliato in Genova (Annotata d'ipoteca . . . . »	10 »	»
Consolidato 3 per 0[0]	34782	Gattino Orsola fu Giovanni Battista, moglie di Assanto Chiaffredo, domiciliata in Torino (Con Annotazione). . . . . »	3 »	Roma
Consolidato 5 per 0[0]	8380 / 79150 Assegno provv.	Confratria di Maria SS. del Soccorso in Pietraperzia, rappresentata dei Superiori del tempo . . . . »	3 50	Palermo
»	33062 / 149662	Beneficio Parrocchiale di Montemezzo, mandamento di Gravedona, e Legato di Messe . . . . »	20 »	Milano
»	74483	Legato di Messe di Bernardo Casacci annesso al Beneficio Parrocchiale di Montemezzo (Como) rappresentato dal Parroco *pro tempore* . . . . »	15 »	Firenze
»	593261	Legato di Messe Capola nella Chiesa Parrocchiale di Montemezzo (Como) amministrato dal Parroco per tempo . . . . . . »	5 »	»
»	45300	Valaperta Primo fu Antonio, domiciliato in Pusiano (Como) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	10 »	»
»	101161	Abbadia di S. Maria in Cosmedin e di S. Ilario di Galeata (Con annotazione) . . . . »	445 »	»
»	555373	Detta (Con annotazione). . . . . »	5 »	»
»	39513 / 434813	Coadjutoria della Parrocchia sotto il titolo di Nostra Signora Assunta in S. M. Maggiore e Crana (Ossola) . . . . »	35 »	Torino
»	39514 / 434814	Prebenda della Coadjutoria della Parrocchia della Beata Vergine Assunta in S. M. Maggiore (Ossola) . . . . »	25 »	»
»	39515 / 434815	Coadjutoria Parrocchiale di S. M. Maggiore (Ossola) . . . . »	50 »	»
»	39516 / 434816	Coadjutoria Parrocchiale della Chiesa della Beata Vergine Assunta in S. M. Maggiore (Ossola) . . . . »	25 »	»
»	39517 / 434817	Detta . . . . »	35 »	»
»	39518 / 434818	Prebenda Coadjutoria delle Parrocchiale della Beata Vergine Assunta in S. M. Maggiore (Ossola) . . . . »	45 »	»
»	39519 / 434819	Prebenda Penitenziaria e Coadjutoria di S. M. Maggiore (Ossola) »	20 »	»
»	100535 / 495835	Coadjutoria Parrocchiale di S. M. Maggiore (Ossola). . . . . »	25 »	»
»	115877 / 511177	Prebenda Coadjutoriale della Parrocchia della Beata Vergine Assunta in S. M. Maggiore (Ossola) . . . . »	40 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	119550 / 514850	Coadjutoria Parrocchiale di S. M. Maggiore (Ossola). . . . . »	10 »	Torino
»	119551 / 514851	Prebenda Penitenziaria e Coadjutoria di S. M. Maggiore (Ossola) »	5 »	»
»	128299 / 523599	Coadiutoria Parrocchiale di S. M. Maggiore (Ossola). . . . . »	25 »	»
»	128300 / 523600	Detta . . . . »	25 »	»
»	86777	Prebenda Coadjutoriale con cura d'anime di M. Vergine Assunta in S. M. Maggiore (Novara) . . . . »	30 »	Firenze
»	100566	Prebenda Coadjutoriale Parrocchiale di Maria Vergine Assunta in S. M. Maggiore (Novara) . . . . »	30 »	»
»	101716	Prebenda Coadjutoriale con cura d'anime sotto il titolo di M. Vergine Assunta in S. M. Maggiore (Novara) . . . . »	40 »	»
»	660305	Coadjutoria titolare di M. V. Assuuta in S. M. Maggiore (Novara) »	140 »	»
»	663597	Coadjutoria titolare di M. V. Assunta in S. M. Maggiore (Novara) »	25 »	»
»	666342	Coadjutoria Parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Vigezzo, comune di Domodossola (Novara) . . . . »	25 »	»
»	16795	Prebenda Coadjutoria Parrocchiale di S. M. Maggiore (Ossola) . »	60 »	»
»	43341	Checchia Francesco fu Giuseppe domiciliato in Sansevero . . »	25 »	»
»	677567	Grondona Virginia fu Giovanni, moglie di Gaetano Vocaturo fu Bernardo, domiciliata a Genova (Con annotazione) . . . . . »	1,500 »	Roma
»	745637	Celauro Marietta di Luigi, moglie di Tramontano Francesco, domiciliata in Castronuovo di Sicilia (Palermo) . . . . »	25 »	»
»	16720 / 412020	Ciocchino Vincenzo Notaio, del vivente Giacomo Vincenzo, domiciliato in Pinerolo (Annotata d'ipoteca). . . . . »	60 »	Torino
»	23426	Confraternita di Santa Maria Piccola, eretta in Bassignano (Con avvertenza). . . . . »	10 »	Firenze
»	72694 / 467994	Compagnia di Santa Maria Piccola in Bassignano (Alessandria) (Con avvertenza). . . . . »	150 »	Torino
Consolidato 3 per 0[0	28344	Sagrestia della Cattedrale di Prato (Firenze) Capitolo e Canonici della Cattedrale stessa . . . . »	3 »	Firenze

Roma, 3 febbraio 1888.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
GHIRONI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 26 aprile 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

CORSI L., segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge approvati nella seduta di ieri:

Autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova e Verona di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti pel 1888 la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ai comuni di Scrofano, Sorgono ed altri per eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio precedente;

Approvazione di contratto pel riscatto delle tonnare di Santo Stefano.

VERGA C., segretario, fa l'appello.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Tutela dell'igiene e della sanità pubblica » (N. 7).

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice essere questa una legge più che necessaria. La legge vigente è assolutamente insufficiente. Ricorda come per lunghi anni successivi sia stato ripresentata la proposta per farne una nuova. L'onorevole Depretis incaricò l'onorevole Bertani di farne il corrispondente progetto. Se non che quel progetto, per quanto proporzionato al grande ingegno ed alla vasta dottrina del Bertani, parve un po' troppo ampio perchè conteneva anche una parte regolamentare. Da quel progetto si ricavò in gran parte il progetto presente, il quale contiene quello che di meglio parve potersi concretare per l'utilità generale e per le esigenze della scienza.

Sotto questo aspetto prega anche la minoranza della Commissione a recedere dalle sue opposizioni ed a contentarsi di ciò che viene proposto, onde si guadagni tempo e si provveda ad un bisogno urgente. Il Consiglio superiore di sanità che si tratta di istituire non è cosa nuova. Non si tratta di altro che di meglio organizzare ciò che già esiste. Del resto, il Consiglio superiore, comunque organizzato, non potrà mai essere di ostacolo alla libera e rapida azione del Governo nei casi gravi. Si tratta di unificare le nostre leggi per ciò che riguarda per esempio le farmacie, il risanamento dei centri di popolazione, e di dare maggior forza ed autorità ai corpi che dovranno presiedere a questi delicatissimi rami della pubblica Amministrazione.

Conviene in ciò che dissero taluni dei precedenti oratori, nel riconoscere cioè che il progetto non contiene tutto il meglio che potrebbe desiderarsi. Ma nessuno può negare che esso non contenga almeno un grande progresso. Ha piena coscienza dei grandi doveri che incombono al Governo per riguardo alla pubblica igiene.

Esamina la questione della proporzionalità dei morti in ragione delle diverse classi sociali e ne trae la conseguenza della necessità del sollecito risanamento delle nostre campagne. Rispetto ai bambini, quelli che più muoiono sono gli illegittimi, pel motivo che difettano in Italia i presepi e perchè i nostri istituti dei trovatelli non sono all'altezza cui dovrebbero essere.

Riconosce col senatore Boccardo che queste sono questioni anche di ricchezza e di economia nazionale. Per queste ragioni e per altre che furono accennate dagli oratori che presero parte alla discussione generale e per quelle ancora che si leggono nella relazione, crede che il Senato, sia pure modificando qualche articolo del progetto, farà opera savia ed ottima ad approvarlo.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede a quella degli articoli.

L'articolo 1 è concepito così:

Art. 1.

La tutela della sanità pubblica spetta al ministro dell'Interno, e sotto la sua dipendenza, ai prefetti ai sottoprefetti, ed ai sindaci.

Dopo osservazioni dei senatori MAJORANA, CAVALLINI, CANNIZZARO, relatore, e del MINISTRO, l'art. 1 è senza modificazioni approvato.

L'art. 2 è cos concepito:

Art. 2.

È istituito presso il Ministero dell' interno un *Consiglio superiore di sanità*. In ogni provincia, alla dipendenza del prefetto, sarà un *Consiglio provinciale di sanità*. Vi sarà pure un *medico provinciale* delegato dal ministro.

In ogni comune vi sarà un medico ufficiale sanitario.

FERRARIS osserva la indeterminatezza di questo articolo e sostiene che non convenga di obbligare ogni comune ad avere un ufficiale sanitario governativo.

MOLESCHOTT crede che col creare tanti ufficiali sanitari si finirà col produrre confusione ove non si determinino bene le attribuzioni e le competenze di ciascuno.

CAVALLINI propone che dal primo alinea di questo articolo si eliminino, come inutili, le parole « alla dipendenza del prefetto » e le altre « delegato dal ministro. » Nell'alinea secondo, sarebbero da sopprimere le parole « ufficiale sanitario. » Quanto alla sostanza dell'articolo, l'oratore chede che si debba procedere tanto più cauti nel votarlo in quanto che esso involge tutta l'orditura della legge.

CAMBRAY-DIGNY prega i senatori preopinanti a considerare che nel capo I del progetto non si è fatto che delineare l'insieme dell'organismo della legge mentre nei capi successivi si sviluppano i concetti contenuti nel medesimo.

Consente nel ritenere che sien tolte le parole « delegato dal ministro, » ma crede che non possa accogliersi l'eliminazione dell'obbligo di avere in ogni comune un ufficiale sanitario: sarà poi il caso di fare delle eccezioni per quei comuni che, avendo un medico condotto consorziale, potranno anche avere un ufficiale sanitario, che appunto sarà lo stesso medico condotto consorziale.

MOLESCHOTT dice che il relatore dell'ufficio centrale ha risposto alle altre obbiezioni, ma non a quelle da lui fatte.

L'oratore vorrebbe che si evitasse la confusione di nomi.

Fa rilevare che in un comune vi possono essere parecchi ufficiali sanitari, poichè ogni medico esercente è un ufficiale sanitario. Ora gli pare il caso di determinare quello fra i vari ufficiali sanitari che avrà la speciale qualità di delegato governativo.

CANNIZZARO, relatore, fa notare che in uno dei precedenti progetti, tutti i medici, tutte le levatrici erano considerati come ufficiali sanitari governativi.

Nell'attuale progetto non si è voluto considerare quale ufficiale sanitario governativo se non quegli che ha degli obblighi speciali verso l'autorità sanitaria governativa.

Per queste ragioni accettando le osservazioni del senatore Moleschott si verrebbe a mutare addirittura uno dei concetti sostanziali della legge.

Al senatore Ferraris risponde che i dubbi sollevati si elimineranno quando si vedrà che nei piccoli comuni l'ufficiale sanitario sarà il medico condotto.

FERRARIS prende atto delle dichiarazioni fatte dal relatore e fa ampie riserve sulle questioni che egli ha trattate.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 2 coll'eliminazione delle parole « delegato dal ministro », che viene dal Senato approvato.

L'art. 3 suona così:

Art. 3.

All'assistenza medica chirurgica ed ostetrica, gratuita pei poveri, ed a quella zooiatrica, limitata ai luoghi ove ne sarà riconosciuto il bisogno, provvederanno i comuni sia isolatamente, sia associati in consorzi, quando l'una o l'altra non sia assicurata altrimenti.

I comuni dovranno altresì provvedere alla vigilanza igienica, quelli di popolazione superiore a 20,000 abitanti con adatto personale e con convenienti laboratori; gli altri per mezzo del personale sanitario di cui dispongono.

CAVALLINI propone che per maggior chiarezza di redazione si aggiunga alla parola *limitata*, la parola *questa*.

In merito domanda quale autorità dovrà riconoscere se siavi o meno il bisogno dell'assistenza zooiatrica.

Egualmente chi sarà giudice della convenienza e sufficienza dei laboratori?

Gli pare che l'articolo sia troppo indeterminato. Vorrebbe che in proposito fossero stabilite delle norme direttive.

MOLESCHOTT fa notare che nell'art. 3 non si parla dell'assistenza farmaceutica, senza della quale non avrebbe efficacia la assistenza medica e chirurgica.

Prega quindi il relatore di vedere se sia possibile di indicare in quest'articolo l'assistenza farmaceutica che secondo l'oratore dovrebbe essere per i poveri gratuita.

PACCHIOTTI crede che non in tutti i comuni possa esservi un veterinario, ma crede che sia necessario che si possa ricorrere per la visita delle carni, e per molte altre esigenze dell'agricoltura, ad un veterinario.

Ricorda come oggidì il veterinario abbia preso una grande importanza tanto che si andò al concetto di proporre che vi sia la condotta veterinaria.

Quindi è d'accordo col senatore Cavallini, ma crede che sarebbe un estremo cui in nessun paese si è andati, il pretendere di estendere l'assistenza gratuita anche ai farmacisti.

Ritiene che se vi ha una parte della legge che ha colpito giusto in conformità così delle esigenze della scienza come di quelle della pratica, questa parte è precisamente quella ora in discussione.

Conchiude esortando i colleghi a non insistere sulle questioni di forma e ad accettare l'articolo così come trovasi redatto.

SECONDI crede che l'assistenza farmaceutica gratuita nei comuni sarebbe contraria ad uno dei concetti fondamentali del presente progetto di legge che stabilisce la libertà dell'esercizio delle farmacie.

Espone inoltre i molti abusi che sono da temersi dalla distribuzione gratuita dei medicinali.

Prega quindi il senatore Moleschott a ritirare la sua proposta.

MOLESCHOTT osserva al senatore Pacchiotti che non è vero che in nessun paese del mondo esista l'assistenza gratuita farmaceutica.

L'assistenza farmaceutica gratuita per i poveri ha luogo in Olanda.

CANNIZZARO, relatore, osserva che ai comuni si dava obbligo col progetto ministeriale di provvedere al servizio farmaceutico.

Concetto dell'Ufficio centrale è stato quello di diminuire gli obblighi dei comuni, e fra l'altro si tolse ai comuni l'obbligo di avere farmacie perchè si è creduto che a ciò potrà supplire il libero esercizio della farmacia.

Non può la Commissione tornare indietro nel sistema applicato.

Quanto al desiderio del senatore Cavallini ritiene che, per quanto era possibile, provegga già l'articolo come è redatto dall'Ufficio centrale.

MOLESCHOTT mantiene la proposta che si aggiunga alle altre specie di assistenza, indicate nell'articolo, l'assistenza farmaceutica.

CAMBRAY DIGNY, dell'Ufficio centrale, dichiara che l'Ufficio centrale non accetta la proposta del senatore Moleschott.

PRESIDENTE chiede se la proposta Moleschott sia appoggiata.

(È appoggiata).

Posta ai voti, è respinta.

L'art. 3 è approvato.

Segue l'art. 4 concepito in questi termini:

Art. 4.

Il Consiglio superiore di sanità è composto:

di cinque dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica;

di due ingegneri esperti nella ingegneria sanitaria;

di due naturalisti;

di due chimici;

di un veterinario;

di un farmacista;

di un giureconsulto;

di due persone esperte nelle materie amministrative.

Essi saranno nominati con decreto Reale sopra proposta del ministro dell'interno; avranno una indennità di presenza per le sedute cui interverranno.

Sei almeno di loro debbono risedere nella capitale

Durano in carica tre anni, e possono essere rinominati.

Faranno inoltre parte del Consiglio stesso:

il capo dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno;

un medico ispettore del corpo sanitario militare;

un medico ispettore del corpo sanitario marittimo;

il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;

il direttore generale della marina mercantile;

il direttore generale della statistica;

il direttore generale dell'agricoltura.

Il ministro designa a presidente un membro dello stesso Consiglio, ed a segretario un medico impiegato dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno. Questo segretario non avrà voto nel Consiglio.

MOLESCHOTT si rallegra della modestia con cui il presidente del Consiglio ha impiantato l'ufficio centrale di sanità. Da questa modestia egli trae argomento a sperar bene dell'azione del nuovo ufficio.

È lieto di veder appagato un suo desiderio, coll'essersi chiamato a far parte del Consiglio superiore di sanità il direttore generale della statistica. Con ciò il Ministero di agricoltura si trova rappresentato in seno a quel Consiglio.

Vorrebbe che anche il ministro dell'istruzione pubblica concorresse per la sua parte col separare quella mostruosa unione che si ha ancora in alcune Università fra l'insegnamento dell'igiene e della medicina nella medesima persona.

Confida che il ministro saprà organizzare questa istituzione così solidamente che a nessun ministro avvenir potrà venire in animo di disfarla.

Si rallegra col ministro di aver preposto all'ufficio centrale di sanità un eminente scienzato che è propriamente all'altezza della sua posizione.

Procedendo all'esame delle disposizioni dell'articolo, propone che in luogo di soli 5 medici, facciano parte del Consiglio superiore 7 medici, secondochè proponeva il progetto ministeriale.

Espone poi le ragioni per le quali ritiene che il capo dell'ufficio centrale di sanità non dovrebbe far parte del Consiglio superiore. Dice che questo servirebbe anche meglio a mantenere il necessario affiatamento fra quel corpo consultivo ed il Governo.

FERRARIS non contesta che debbavi essere un Consiglio superiore di sanità. Però deve fare alcune osservazioni circa la composizione e le attribuzioni del Consiglio come esso verrebbe costituito secondo l'attuale progetto. Riguardo alla composizione, trova soverchio il numero di 23 persone delle quali il Consiglio dovrebbe comporsi, e trova poi soverchiamente eterogenea la qualità delle persone che sarebbero chiamate a comporlo. Riguardo alle attribuzioni del Consiglio, osserva che esse, a termini dell'art. 5, sarebbero tali da formarne non più un corpo consultivo, ma un vero e proprio corpo amministrativo.

CANNIZZARO, relatore, risponde al senatore Moleschott che l'Ufficio centrale, se ha diminuito da sette a cinque il numero dei medici nel Consiglio superiore, vi ha però aggiunto il capo dell'ufficio sanitario e vi ha aggiunto due naturalisti che compensano la diminuzione dei due medici.

Crede poi indispensabile la presenza e l'attivo intervento nel Consiglio del capo dell'ufficio sanitario. Il Consiglio deve essere di aiuto al ministro e però conviene che questi sia dal Consiglio, mercè il suo capo ufficio, dettagliatamente informato delle esigenze del servizio.

A quest'uopo è necessario che il capo dell'ufficio sanitario abbia intervento ed ingerenza attiva nel Consiglio. Occorre dunque che abbia diritto d'intervenire e che il Consiglio abbia diritto di chiamarlo per essere illuminato.

Occorre adunque che il direttore di quell'ufficio dica la sua opinione. E allora, se dovrà essere presente al Consiglio, se dovrà dire le sue ragioni, perchè non avrà diritto a dare il suo voto?

Dichiara che egli, membro del Consiglio superiore di sanità, non si sentirebbe la coscienza di votare su taluni argomenti, non essendo egli specialista medico, se non sentisse di viva voce il parere del capo dell'ufficio sanitario.

Crede che per criticare il Consiglio superiore di sanità il senatore Moleschott non avrebbe dovuto ricorrere agli esempi delle Corti d'appello e dei tribunali, ma piuttosto all'esempio di altri Consigli superiori presso altri Ministeri del Regno o di Consigli superiori di sanità presso gli Stati esteri.

Cita in proposito il Consiglio superiore di sanità della Francia e della Germania, e conchiude pregando il Senato di accettare l'articolo come è proposto dall'Ufficio centrale.

PACCHIOTTI dice non potersi istituire paragone fra il *Reichs-gesundheit-rath* germanico ed il nostro Consiglio superiore di sanità.

Crede che il nostro sia molto meglio costituito.

Approva la formazione del Consiglio quale si propone nell'attuale progetto.

Ritiene utile che il Consiglio sia composto di elementi diversi a cagione delle molteplici questioni che si connettono all'igiene.

Si associa alla proposta dell'onorevole Moleschott. Crede che non farebbe buon senso che nel Consiglio superiore vi siano soltanto cinque medici.

Si associa pure al senatore Moleschott circa la posizione che vien fatta al direttore della sanità pubblica in seno al Consiglio superiore.

Ritiene utile che il dirittore della sanità intervenga alle sedute del Consiglio, ma crede che non debba avere voto deliberativo. Il suo voto sarebbe troppo predominante.

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, espone i concetti che hanno guidato la Commissione nelle sue proposte.

Fa rilevare che, in sostanza, su 23 componenti il Consiglio superiore, ben 13 sono specialmente tecnici esperti d'igiene.

Sostiene l'opportunità che il direttore dell'ufficio d'igiene faccia parte del Consiglio. Non può invocarsi l'esempio dei corpi politici. Nel consesso tecnico di cui si tratta occorre che si eviti ogni dualismo fra l'ufficio centrale di sanità ed il corpo consultivo.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che il Consiglio superiore di sanità non è al di sopra del ministro. Esso è accanto al ministro ed anche da lui dipendente.

Fa rilevare che il Consiglio propone ma non delibera. Il dare autorità statuente al Consiglio toglierebbe la responsabilità del ministro. Su qualunque voto che il Consiglio esprima, spetta al ministro di deliberare.

Sostiene che il numero abbastanza cospicuo dei componenti il Consiglio facilita la possibilità di una maggioranza regolare.

Rispondendo alle osservazioni del senatore Moleschott, dice che il voto del direttore di sanità non altera minimamente il carattere della deliberazione del Consiglio di sanità, che è meramente consultivo.

Del resto, quello che importa si è che il capo dell'ufficio di sanità intervenga alle adunanze del Consiglio; non ha importanza per l'oratore che vi abbia o meno diritto di voto.

Quanto agli ingegneri sanitari, è lieto di averli istituiti in Italia. Dice che l'Italia è il terzo paese che si è occupato di questo ufficio. L'istituzione ci è; col tempo darà i suoi frutti.

CAVALLINI prega l'Ufficio centrale a dichiarare se ha fatto un calcolo delle spese che questo progetto di legge sarà per recare a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni.

CANNIZZARO, relatore, osserva che il progetto lascia al regolamento di fissare le indennità di presenza e la determinazione delle riunioni

Il ministro nel fare il regolamento terrà anche conto di quest'elemento della spesa nello stabilire il numero delle riunioni.

PRESIDENTE pone successivamente ai voti i vari emendamenti: quello dei senatori Moleschott e Pacchiotti, perchè i membri medici del Consiglio sieno aumentati da cinque a sette; quello del senatore Moleschott, perchè dal numero dei membri del Consiglio sia eliminato il capo dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno; e quello del senatore Moleschott, stesso perchè alla fine dell'art. 4 si aggiunga un comma il quale dica che « il capo dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno avrà diritto d'intervenire a tutte le sedute del Consiglio superiore ».

Tutti questi emendamenti sono singolarmente appoggiati e poi respinti.

Approvasi l'art. 4 senza alcuna variazione conforme al testo proposto dalla Commissione.

Si dà lettura dell'art. 5.

CAVALLINI richiama l'attenzione dell'Ufficio centrale sugli inconvenienti che possono derivare dalle disposizioni di questo articolo, per le quali il Consiglio è chiamato a dare voto sui ricorsi dei medici comunali e sui grandi lavori di utilità pubblica.

Pensa che il lavoro che si riversa sul Consiglio sia soverchio, e teme che l'intromissione di esso a proposito dei lavori di pubblica utilità debba arrecare grande ritardo al compimento di essi.

CANIZZARRO, relatore, ricorda quel che ha detto l'onorevole ministro, e, cioè, che le altre funzioni del Consiglio superiore di sanità sono tutte consultive. Osserva che il diritto d'iniziativa lo ha anche attualmente il Consiglio. È un Consiglio che studia costantemente, si informa della salute pubblica e quando lo crede fa anche delle proposte al ministro.

MOLESCHOTT propone che alla parola *reclami* si sostituisca la parola *ricorsi*.

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, chiede il rinvio dell'art. 5 alla Commissione per emendarlo nel senso di determinare di quali fra i ricorsi al Consiglio superiore debba occuparsi onde non invadere il campo del Consiglio di Stato.

Il rinvio è ammesso.

Dopo brevi osservazioni dei senatori FERRARIS, MOLESCHOTT, CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, e del MINISTRO, sono, con con lievi varianti di forma, approvati i successivi articoli 6 e 7.

L'art. 8 è concepito così:

Art. 8.

Il Consiglio provinciale di sanità è composto:

di due dottori in medicina e chirurgia;

di un cultore di chimica;

di un giureconsulto;

di un farmacista;

di un veterinario;

di un ingegnere;

e di una persona esperta nelle materie amministrative.

Essi saranno nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Dello stesso Consiglio il prefetto sarà presidente, e ne faranno parte il procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale ed il medico provinciale.

Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della Prefettura, il quale non avrà voto.

SECONDI opina imperfetta la composizione che si propone per i Consigli provinciali di sanità.

Ritiene che il progetto attuale dia troppa grande minoranza all'elemento tecnico sanitario.

Fa voti che il ministro dell'istruzione, non solo pensi al miglior assetto dell'igiene nelle Università, ma provveda anche ad istituire una scuola superiore d'igiene per quei medici che vogliano conseguire il diploma di igienisti. Solo in questo modo potremo dotare l'Italia dei medici specialisti che ci occorrono.

Conchiude proponendo di portare da 2 a 4 il numero dei medici chiamati a far parte del Consiglio provinciale di sanità.

PACCHIOTTI dichiara di avere le medesime convinzioni dell'onorevole Secondi sul troppo esiguo numero dei medici che si vogliono a

parte del Consiglio provinciale sanitario. Prega con tutto il fervore possibile la Commissione centrale ad accogliere l'emendamento proposto dal preopinante. Chiede come mai possano bastare due medici nel Consiglio sanitario delle maggiori provincie del Regno. E se fra i due vi fosse, come è probabile, dissenso? Se ne mettano almeno tre. Si badi anche che si tratta di ufficio gratuito e che quindi non può venirne alcun agggravio al bilancio.

MOLESCHOTT anch'egli appoggia l'emendamento Secondi. Crede indecoroso che il medico provinciale incaricato di fare la relazione sulla situazione sanitaria della provincia debba poi sottostare al giudizio del Consiglio, come membro del medesimo. Propone pertanto che il medico provinciale sia escluso dal far parte del Consiglio.

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, espone le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ritiene opportuno che il medico provinciale faccia parte del Consiglio provinciale sanitario.

È invero esso che ha tutte le questioni sanitarie della provincia per le mani.

Fa osservare ai preopinanti che l'elemento tecnico igienico ha una rappresentanza abbastanza estesa nel Consiglio provinciale; l'elemento medico vi ha tre rappresentanti. Non vede la necessità di aggiungere altri due medici.

Per altro, come sua impressione personale, si rimette a quanto proporrà il ministro. L'aggiunta di un medico potrebbe forse ammettersi per le provincie maggiori, mentrechè per le altre ritiene sufficiente il numero di due.

PACCHIOTTI dimostra che tante sono le attribuzioni dei Consigli sanitari provinciali che il numero dei medici nel loro seno è troppo esiguo, perciò insiste nel proporre che sieno aumentati di due o almeno di uno i medici che devono intervenire nel Consiglio.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, rammenta che nel progetto del compianto Bertani si erano proposti pel Consiglio sanitario provinciale tre medici, però non vi era compreso il medico sanitario provinciale.

Facendo tuttavia la debita parte alle osservazioni che sono state esposte, crede che, anche mantenendo l'intervento del medico provinciale, il numero dei medici membri dei Consigli sanitari provinciali possa elevarsi a tre per le provincie la cui popolazione giunge al milione.

GRAVINA osserva che le provincie le quali raggiungono il milione di popolazione non sono che due, e che, col criterio espresso dal ministro, la capitale del Regno non avrebbe nel suo Consiglio sanitario provinciale che due medici soltanto.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno propone che nel progetto si dica che avranno tre medici, oltre il medico provinciale, la capitale del Regno e le provincie, la popolazione delle quali superi gli 800 mila abitanti.

CAMBRY-DIGNY, della Commissione, chiede che l'articolo venga, assieme alle diverse proposte, rinviato alla Commissione.

CAVALLINI propone un nuovo emendamento per la creazione, mediante decreto Reale, di Consigli sanitari di circondario.

Il Senato delibera il rinvio dell'art. 8, e delle varie proposte relative al medesimo, alla Commissione perchè ne proponga una nuova redazione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova e Verona di eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti pel 1888 la media del triennio 1884-85-86:

Votanti 70 — Favorevoli 63 — Contrari 7.

(Il Senato approva).

Autorizzazione ai comuni di Scrofano, Sorgono ed altri per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio precedente:

Votanti 72 — Favorevoli 63 — contrari 9.

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti pel riscatto delle tonnare di S. Stefano:

Votanti 71 — Favorevoli 67 — Contrari 4.

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 6 e 25).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 26 aprile 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2, 30.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica due telegrammi del deputato Canzi ed una lettera del deputato Cavallotti con le quali, ringraziando vivamente la Camera, confermano le date dimissioni. Dichiara quindi vacante rispettivamente un seggio nel I ed uno nel II collegio di Milano.

MEL svolge una sua interrogazione al ministro dei lavori pubblici circa la Commissione istituita per studiare e proporre rimedi circa i ritardi ed altri inconvenienti nell'esercizio delle ferrovie. Rileva come a questa Commissione si sarebbe accresciuta autorità chiamando a farne parte un membro dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

Nota quindi che molti degli inconvenienti che determinarono la creazione di quella Commissione sono grandemente diminuiti; altri però permangono. Chiede quando si faranno conoscere alla Camera i resultamenti dei lavori di quella Commissione istituita nel mese di novembre.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde che questa Commissione non deve occuparsi soltanto delle cause ed altri inconvenienti verificatisi nelle ferrovie, ma anche dei mezzi più atti ad eliminare quelle cause. Trattasi dunque di andare a fondo di gravi questioni che riflettono tutte le parti dell'ordinamento ferroviario.

La Commissione è composta di uomini competentissimi i quali rivolgono i loro studi e portano le loro investigazioni presso tutte le amministrazioni interessate; ed è per questo che il Ministero si è limitato a chiamare a farne parte uomini che hanno conoscenza speciale della materia.

La Commissione ha raccolto già una gran quantità di documenti e di risposte ai suoi quesiti; e tra non molto darà le sue conclusioni, che corrisponderanno pienamente allo zelo e allo studio, con cui essa ha proceduto nelle sue operazioni.

PRESIDENTE dà comunicazione della seguente interrogazione del deputato Gabelli.:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla pubblicazione delle statistiche ferroviarie. »

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponderà lunedì in principio di seduta.

Seguito della discussione delle modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali.

FAGIUOLI, relatore, rileva un errore materiale nella dicitura dell'articolo 11 già stampato, cioè la omissione della parola « aperte » dopo quella di « porzioni » dei comuni chiusi.

(La Camera approva che si aggiunga questa parola).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 17, divenuto 19.

« È abolito il dazio comunale sulla vendita al minuto entro l'ambito daziario dei comuni chiusi ».

BUTTINI non conviene nella utilità della abolizione di questo dazio, poichè non può ammettere l'argomento della vessazione, essendo questo non limitato ai comuni chiusi, ma comune a tutti quanti i comuni d'Italia, siano chiusi od aperti.

Quanto poi all'argomento della ripetizione della tassa, l'oratore trova che queste ripetizioni sono inevitabili nel nostro sistema tributario. Che se anche si considerasse questa ripetizione come aumento o inciudimento di tassa. non devono dimenticarsi le condizioni dei comuni aperti e di quelli chiusi, la cui differenza di posizione è continua fonte di ingiustizie.

Ritiene quindi che sarebbe opportuno che questa importante, gravissima questione fosse rimessa ad un vero e proprio riordimento del dazio consumo al quale pure si dovrà venire; e lasciar frattanto,

quale è, il dazio comunale che si vorrebbe abolire con l'articolo che si discute.

L'oratore passa quindi ad esaminare partitamente i rapporti di tassazione e di consumo fra i diversi comuni, secondo che sono aperti o chiusi, grandi o piccoli, costituenti centri importanti o no. E ne deduce la necessità di ritornare al concetto dell'onorevole Magliani che la materia cioè del dazio della minuta vendita non debba essere stralciata dalla riforma complessiva del dazio consumo.

Propone quindi il seguente emendamento:

« Il Governo del Re potrà autorizzare i comuni chiusi che aboliscono la tassa di minuta vendita, e ne facciano domanda, ad aumentare il dazio addizionale di introduzione nella cinta daziaria in misura che corrisponda in tutto od in parte al provento dell'abolito dazio di minuta vendita, nonchè ad applicare la tassa di esercizio e rivendita anche ristrettivamente ai soli esercizi e rivendite al minuto di vino e di bevande alcooliche. Potrà altresì il Governo del Re autorizzare i comuni a raddoppiare la tassa di licenza, vidimazione annuale delle licenze e permissioni temporanee di cui agli articoli 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520 ».

MAUROGONATO accenna agli inconvenienti che risultano dalle tasse di esercizio, ed ai vantaggi che si hanno dalla tassa di minuta vendita, combattendo l'articolo, il quale toglierebbe molte risorse a comuni che ne hanno urgente bisogno, e citando il Municipio di Venezia, che verrebbe a perdere lire 900,000 annue. Accetterebbe quindi volentieri, considerati anche gl' inconvenienti della tassa di minuta vendita, l'emendamento proposto dall' onorevole Di Sant'Onofrio al quale si associa, e che consisterebbe nella sostituzione di una quota di sovrimposta alla abolizione del dazio di minuta vendita.

BERIO sostenendo l'articolo, non vede perchè esso sia così fortemente combattuto. La ragione della completa abolizione della imposta di minuta vendita è ragione di giustizia anche prendendo argomento dall'articolo 25 dello Statuto fondamentale del Regno.

E ciò è evidente dal fatto che per questa tassa le persone agiate contribuiscono al comune una quota del 50 per cento nei loro acquisti all'ingrosso per oltre 25 litri di vino, mentre coloro che sono obbligati a ricorrere alla minuta vendita, che sono i più poveri, son costretti a contribuire il 90 per cento.

L'oratore quindi porta varii esempi di comuni chiusi, per i quali risulta chiaramente la ingiusta sproporzione di tassa fra le diverse classi dei cittadini e la vessatorietà della imposta di minuta vendita. Nè vale l'argomento di rimetterne l'abolizione ad una legge generale di riordinamento del dazio consumo; poichè questa non si sa quando potrà venire, ed ora si tratta di riparare una patente ingiustizia.

Per sopperire poi alla lieve mancanza di redditi che ne verrebbe ai comuni chiusi, egli accetterebbe anche una sopratassa, purchè fosse di indole assolutamente generale, e che gravasse equamente tutti i cittadini.

Confida che la Camera vorrà deliberare secondo giustizia.

DI SANT'ONOFRIO svolge il seguente emendamento:

« Il Governo del Re potrà autorizzare i comuni chiusi per gli effetti del dazio di consumo, che ne facciano domanda, ad aumentare la sovrimposta del dazio governativo che si riscuote sulle bevande all'entrata della cinta daziaria, nella misura che corrisponda al provento del dazio di minuta vendita che essi abbiano imposto a norma delle leggi vigenti. »

Nota come il dazio di minuta vendita sia non solo un risorsa per certi comuni, la quale non contradice punto l'articolo 25 dello Statuto, ma una tutela per la esazione del dazio. Nè deve credersi ne siano colpiti in special modo gli operai, poichè questi o vivono fuori delle cinte, o, se dentro, possono formare delle Società cooperative. La tassa colpisce quindi più sovente l'abuso che l'uso delle bevande nelle osterie.

Del resto proposte di abolizione di questa tassa di minuta vendita sono state fatte altre volte, e specialmente dall'onorevole Berio; ma non si può dire che la Camera facesse loro buon viso.

Crede quindi che la Camera potrebbe convenire nella sua proposta, che egli modifica d'accordo con l'onorevole Curioni, nel senso di lasciare libertà ai comuni di provvedere come credono meglio.

BADINI si associa alle considerazioni dell'onorevole Berio. Non può però trascurarsi il fatto che alcune città perderanno un reddito rilevante con questa abolizione; e nota ad esempio la città di Torino che vi perderebbe circa mezzo milione.

Volendo conciliare i diversi interessi presenta il seguente emendamento, appoggiato anche dall'onorevole Demaria:

« Il Governo del Re potrà però autorizzare i Comuni, che ne facciano domanda, ad aumentare il dazio addizionale d'introduzione nella cinta daziaria in misura che corrisponda al provento dell'abolito dazio di minuta vendita...

« *Con quest'aggiunta*:

« Oppure ad applicare agli esercenti, già colpiti dal dazio di minuta vendita, la tassa d'esercizio e di rivendita graduata nel limite massimo di cui nel capoverso *a)* dell'articolo 19. »

GIANOLIO crede che con la presente legge si siano protette tutte le classi dei consumatori, ma si è trascurata la protezione delle finanze comunali. Col presente articolo si mira a favorire gli esercenti le osterie, non già i consumatori, sicchè l'agitazione contro l'imposta per la vendita al minuto proviene appunto dagli esercenti, che sono persone ordinariamente molto influenti. (Risa — Approvazioni). Non crede perciò che sia opportuno di abolire l'imposta; qualora però si volesse ad ogni modo abolire, occorrono dei temperamenti. Proporrebbe quindi di stabilire la tassa di esercizio e propone il seguente emendamento:

Il sottoscritto propone si aggiunga il capoverso seguente:

« Il Governo del Re potrà autorizzare i comuni che ne facciano domanda, ad aumentare il dazio addizionale di introduzione nella cinta daziaria in misura che corrisponda in tutto od in parte al provento dell'abolito dazio di minuta vendita, nonchè ad applicare la tassa di esercizio e rivendita anche ristrettivamente ai soli esercizi e vendite al minuto di vino e di bevande alcooliche. Potrà altresì il Governo del Re autorizzare i comuni a raddoppiare la tassa di licenza, vidimazione annuale delle licenze e permissioni temporanee di cui agli art. 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n 4520. »

SANGUINETTI combatte gli argomenti dell'onorevole Maurogonato addotti a favore della tassa di minuta vendita. Dimostra gl'inconvenienti di questa tassa e dice che nessun comune ha fatto istanza perchè sia mantenuta, ma molti comuni e contribuenti hanno bensì presentato delle petizioni perchè sia abolita. Dichiara che voterà contro tutti gli emendamenti, che proporranno il mantenimento di questa tassa.

BUTTINI contesta alcune asserzioni dell'onorevole Berio, riguardo ai dazi comunali della città di Saluzzo.

MAUROGONATO risponde ad alcune osservazioni dell'onorevole Sanguinetti.

BERIO risponde all'onorevole Gianolio, e gli fa osservare che egli combattendo la tassa di vendita non difende già la classe degli esercenti, sibbene quella dei consumatori a minuto, ai quali non è giusto di far pagare una tassa, anche di 5 centesimi a litro, che non pagano i consumatori all'ingrosso, i quali ordinariamente sono persone agiate. È necessario che questa ingiustizia sia tolta e spera che la Camera non vorrà venire meno al suo dovere.

GIANOLIO dichiara che ha fuso il suo emendamento con quello degli onorevoli Badini, Demaria, Buttini e Frola, facendone un'aggiunta all'articolo sostitutivo dell'onorevole Di Sant'Onofrio: essa resta così concepita: « oppure ad applicare la tassa di esercizio e rivendita anche ristrettivamente ai soli esercizi e rivendite a minuto di vino e di bevande alcooliche, graduata però in tal caso nel limite massimo portato dal capoverso *a)* dell'articolo 19. »

FAGIUOLI, relatore, comincia col dichiarare che il Governo e la Commissione abolendo la tassa di minuta vendita avevano inteso sgravare i consumatori poveri, che son quelli che comprano a minuto. Però diversi interessi sarebbero colpiti da questa misura, fra i quali precipuo quello delle finanze comunali. Come temperamento la Commissione accetta l'articolo sostitutivo dell'onorevole Di Sant'Onofrio con l'aggiunta proposta dall'onorevole Gianolio e da altri deputati

MAGLIANI, ministro delle finanze, riconosce che in genere la tassa di minuta vendita dovrebbe essere abolita, però il Ministero non può non preoccuparsi del grave squilibrio che ne verrebbe alle finanze comunali, perciò accetta il temperamento proposto dall' onorevole Di Sant'Onofrio col suo articolo sostitutivo insieme all'aggiunta dell'onorevole Gianolio e degli altri deputati.

PRESIDENTE rilegge l'articolo sostitutivo dell'onorevole Di Sant'Onofrio, e l'aggiunta dell'onorevole Gianolio, che furono accettati dal Governo e dalla Commissione.

(Messi ai voti partitamente sono approvati l'articolo sostitutivo dell'onorevole Di Sant'Onofrio e l'aggiunta dell'onorevole Gianolio).

COMINI parla sull'articolo 19 (già art. 16), enumera gli abusi che si sono introdotti nelle Società cooperative di consumo, mercè i quali profittano dei vantaggi concessi alle Società cooperative non solo gli operai, ma anche gli abbienti. Ciò fa sì che si riducono di molto i proventi del dazio consumo.

Non crede che col disegno di legge ministeriale si ripari a questo abuso.

Presenta perciò il seguente emendamento:

« All'articolo 16 della Commissione e 17 del Ministero sostituire il seguente:

« L'articolo 5 della legge 11 agosto 1870 è modificato come segue:

« Non sono tenute al pagamento del dazio le Società cooperative *costituite nella massima parte di operai* per tutti i generi che provvedono ai loro soci purchè la distribuzione non abbia scopo di lucro, *sia fatta ai soli soci* e la consumazione non segua nei locali sociali, *nè in locali di comune convegno dei soci e dei terzi.*

« L'esenzione *riguarda tutti i generi di consumo, meno l'alcool, prodotti e composti alcoolici e i liquori.*

« Per gli effetti dell'esecuzione le Società cooperative aventi i caratteri sopra determinati, ove non fossero costituite a forma del Codice di commercio, saranno tenute a presentare:

a) Copia del verbale di costituzione in carta libera;

b) Copia dello statuto sociale;

c) L'elenco dei soci da riprodursi ogni sei mesi.

« La Commissione di cui all'articolo 8 deciderà sui reclami e sulle controversie che sorgessero per l'applicazione del presente articolo. »

ARMIROTTI dà ragione, anche a nome dell'onorevole Maffi, del seguente articolo sostitutivo all'articolo 16 della Commissione.

« L'articolo 5 della legge 11 agosto 1870 è modificato come segue:

« Non sono tenute al pagamento del dazio le Società cooperative per tutti i generi che provvedono ai loro soci, purchè la distribuzione non abbia scopo di lucro e la consumazione non segua nei locali sociali.

« L'esenzione non riguarda la tassa di macellazione.

« Per gli effetti dell'esenzione, le Società cooperative avente i caratteri sopra determinati, ove non fossero costituite a forma del Codice di commercio, saranno tenute a presentare:

a) copia del verbale di costituzione in carta libera, firmato dai rappresentanti della Società;

b) copia dello statuto sociale;

c) l'elenco dei soci, da riprodursi ogni sei mesi. »

Accenna più specialmente quali inconvenienti nascerebbero se fosse votato l'articolo quale è proposto dalla Commissione, la quale pare non abbia tenuto il debito conto dei voti espressi nei congressi cooperativi. Insiste, associandosi all'onorevole Comini, sulla opportunità di non fare eccezione neppure per le carni all'esenzione del dazio di consumo acordata alle Società cooperative.

PASQUALI propone il seguente articolo in sostituzione dell'articolo 16 della Commissione:

« Le Società cooperative di consumo non possono essere assoggettate alla tassa di rivendita ed esercizio e nemmeno alla tassa di minuta vendita per tutti i generi che distribuiscono ai loro soci, purchè la distribuzione non abbia scopo di lucro, ed il consumo non segua in locali sociali, nè in locali di comune convegno dei soci e di terzi.

« Le Società cooperative che invochino l'applicazione del presente articolo dovranno depositare all'ufficio municipale i documenti di loro legale costituzione, se costituite a senso del Codice di commercio, e se costituite soltanto di fatto, lo statuto in carta libera e firmato dal Consiglio di direzione della Società.

« Ogni anno dovranno altresì depositare al municipio l'elenco dei soci e quello dei componenti la direzione della Società, con indicazione dell'amministratore, cui sia stata deferita la rappresentanza della Società.

« La tassa di macellazione deve essere pagata anche dalle Società cooperative. »

Ricorda le disposizioni della legge del 1870, ed il modo in cui furono interpretate dalla giurisprudenza. Accenna alla difficoltà che incontrano le cooperative per costituirsi in modo legale conformemente al Codice di commercio.

Quindi è opportuno ammettere le Società cooperative a godere dell'esenzione accordata loro in quest'articolo ancorchè costituite soltanto di fatto, purchè siano osservate alcune cautele. Dimostra come da questa larghezza verso le cooperative poco o nessun danno possa venirne ai comuni.

LUCCA vorrebbe che non si abusasse della frase « finanza democratica. » Crede che sarebbe bene che Ministero e Commissione studiassero qualche modo di compensare in certa misura i comuni delle perdite che per queste esenzioni dovrebbero sostenere.

In questa ridda di protezioni gli pare che si sia dimenticato di proteggere un poco anche le finanze comunali.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Discussione sull'ordine del giorno.

MAGLIANI, ministro delle finanze, propone che domani in principio di seduta si discuta il trattato di commercio con la Spagna.

(È così stabilito).

Discussione intorno al regolamento.

BONGHI propone che le nuove disposizioni del regolamento non vadano in vigore che il 15 di maggio non essendo possibile alla Giunta permanente di coordinare tutte le disposizioni prima di allora.

BACCARINI domanda se le disposizioni approvate dalla Camera sin dal febbraio intorno alle mozioni, siano già in vigore.

BONGHI è d'avviso che le disposizioni del regolamento, alle quali ha alluso all'onorevole Baccarini, siano andate subito in vigore.

DE RENZIS dopo le dichiarazioni dell'onorevole Bonghi, domanda che siano stampate e distribuite ai deputati le modificazioni al regolamento già approvate.

PRESIDENTE dà spiegazione all'anorevole De Renzis dicendo che già alcune delle modificazioni furono distribuite, e quelle sulle mozioni sono indicate anche nella tabella per gli appelli nominali.

BONGHI insiste sulla sua proposta che sia prorogato al 15 maggio il termine per l'applicazione delle disposizioni del regolamento ultimamente votato.

(È così stabilito).

La seduta termina alle 6,35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NAPOLI, 26. — Il *San Gottardo* è partito per Massaua con viveri.

MASSAUA, 24. — Il desiderio del Negus di trattare la pace cogli Italiani pare che si manifesti in forma più concreta.

Giorni sono, il Negus ordinò ad alcuni capi, fra cui al governatore di Eiba di scrivere a Kantibai Aman, dicendogli di continuare a mantenere aperte le trattative preliminari.

I messi, fra cui si trova Licc Zeno, fratello di Aman, accentuarono a viva voce i propositi pacifici generali del Negus e degli abissini.

È partito il piroscafo *Polcevera* con il 5º battaglione, comandante Avogadro.

PARMA, 26. — Il principe Amedeo ispezionò stamane in quartiere il personale del reggimento cavalleria Caserta.

Dopo la colazione S. A. R. si recò al palazzo della Prefettura, dove ricevette le autorità cittadine e le rappresentanze dei Corpi morali e delle associazioni popolari.

Il principe Amedeo continua ad essere oggetto di simpatiche dimostrazioni da parte della cittadinanza.

BERLINO, 26. — Lo stato dell'imperatore anche ieri sera fu soddisfacente. L'appetito è sempre animato e la febbre leggiera.

Oggi nel pomeriggio la Regina Vittoria passerà in rivista il reggimento delle Guardie del Corpo.

BERLINO, 26. — Il bollettino delle 9 ant. sulla salute dell'imperatore dice:

« Nella notte scorsa l'imperatore ha dormito bene. La febbre è oggi minima. Lo stato generale comincia a rimettersi.

« Firmati: *Mackenzie, Wegner, Krause, Hovell, Bergmann e Leyden* ».

Berlino 26 — Secondo le notizie di stamane sullo stato dell'imperatore, la febbre era al disotto di 38 gradi. L'appetito è aumentato e lo stato generale è soddisfacente; ma per precauzione l'imperatore non deve ancora lasciare il letto.

BERLINO, 26. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che, dopo una notte soddisfacente, l'imperatore si è sentito oggi proprio bene. L'appetito aumenta. I medici non debbono procedere più tanto cautamente nella scelta dei cibi e possono anche concedergli i cibi prediletti. La febbre conserva un tipo ogni giorno più discendente.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 26 aprile 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	97 30 f. c.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 20	97 20	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida		—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	478 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	452 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	467 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	800 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	625 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	480 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	575
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1150
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2010 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	100 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	215 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	300 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Metallurgica Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	615 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	300 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	100 12½
	Parigi	chèques	»	»	100 80
2	Londra	90 g.	»	»	25 42
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 aprile
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Romana 1171, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1415, 1416, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1100, fine corr., 1090, fine pross.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 25 aprile 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 419.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 249.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 312.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 020.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.